



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 61 del 18 settembre 2012

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro. Approvazione delle risultanze degli atti di gara e aggiudicazione provvisoria

Visti:

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 e ss.mm.ii., recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visti in particolare:
 - l'articolo 1 comma 5, che prevede, per l'attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
 - l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e visti in particolare, dell'articolo 3 bis:
 - il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, per le annualità 2012 e 2013, fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale, istituita presso la regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 74/2012;
 - il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di € 3.750.000,00 per l'anno 2012 e di € 9.000.000,00 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione;
- l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state indicate le disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dal suindicato articolo 1 comma 5 del D.L. n. 74/2012 ed individuato, fra le possibili

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale, previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, il contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

- l'ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 con la quale:
 - a. è stato preso atto dell'intesa sottoscritta in data 27 agosto 2012 con le unioni di Comuni, per il riparto delle risorse destinate alla assunzione delle unità di personale per i comuni colpiti dal sisma, che sono state individuate in € 2.744.318,00 per l'anno 2012 ed € 6.586.363,00 per l'anno 2013;
 - b. sono state individuate in € 860.795,00 per l'anno 2012 ed € 2.065.910,00 per l'anno 2013 le risorse per l'assunzione con contratti di lavoro flessibile delle unità di personale per la struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del d.l. 74/2012, come modificato e convertito in legge n. 122 del 1' agosto 2012 e dell'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;
 - c. è stato disposto di indire, per le Unioni di Comuni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore con Agenzie di lavoro interinale, e per la struttura commissariale, una procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
- l'ordinanza n.36 del 07 settembre 2012 con la quale:
 - a. è stata annullata parzialmente, in via di autotutela, l'ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 nella parte sopra contrassegnata con la lettera c);
 - b. è stata indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio di lavoro temporaneo da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., avvalendosi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;
 - c. è stata approvata la relativa documentazione di gara;
 - d. è stata riconfermata la parte restante dell'ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 così come è stata adottata.

Rilevato che con proprio decreto n.57 del 13 settembre 2012 è stata nominata la relativa Commissione di gara.

Verificato che la commissione di gara ha espletato le proprie attività i giorni 14,17 e 18 settembre 2012, come da verbali all'uopo redatti ed agli atti della competente struttura del Commissario Delegato.

Rilevato che da tali verbali risulta che:

hanno chiesto e sono state ammesse alla gara le seguenti ditte:

GI GROUP spa di Milano, ADECCO spa di Milano, UMANA spa di Venezia, LAVORO PIU' spa di Bologna, OBIETTIVO LAVORO spa di Milano, TEMPOR spa di Roma e Manpower spa di Milano.

la ditta Orienta S.p.A. di Roma è stata esclusa per non aver presentato a corredo dell'offerta la cauzione provvisoria;

non sono state ammesse alla fase di valutazione economica le seguenti ditte con il punteggio a fianco indicato:

GIGROUP punti 19,75

LAVORO PIU' punti 13,25

TEMPOR punti 8,75

per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo dopo la procedura di riparametrizzazione;

il punteggio tecnico conseguito dalla altre ditte, dopo la riparametrizzazione effettuata ai sensi di quanto disposto dalla Lettera invito-Disciplinare di gara è risultato essere il seguente:

OBIETTIVO LAVORO punti 39,00

ADECCO punti 31,25

MANPOWER punti 25,50

UMANA punti 23,25

le offerte economiche aperte nella seduta pubblica del 18 settembre ore 15 sono state le seguenti con il punteggio a fianco riportato:

	Moltiplicatore	Punteggio economico
UMANA	1,67	37,37
OBIETTIVO LAVORO	1,72	36,28
ADECCO	1,69	36,92
MANPOWER	1,04	60,00

la Ditta Manpower viene esclusa in quanto in violazione di quello che è stabilito dall'Art. 8 del capitolato, il moltiplicatore offerto pari ad 1,04 non è stato rapportato alla tariffa oraria lorda.

il punteggio totale è risultato essere il seguente:

	Punteggio totale
UMANA	60,62
OBIETTIVO LAVORO	75,28
ADECCO	68,17

la concorrente prima in graduatoria è risultata **Obiettivo Lavoro**.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle risultanze degli atti di gara.

Verificata la regolarità del procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare gli atti di gara, conservati a cura della competente Struttura del Commissario Delegato, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, e

di aggiudicare provvisoriamente il servizio di somministrazione di lavoro alla Ditta **Obiettivo Lavoro** che ha offerto un moltiplicatore pari a 1,72;

2. di dare atto:

- che il relativo contratto, nella forma pubblico-amministrativa, sarà stipulato ad avvenuta acquisizione della necessaria documentazione a corredo e che per gli adempimenti connessi si individua il Dott. Antonio Dirani quale Ufficiale Rogante;
- che agli oneri derivanti dall'affidamento del servizio si provvederà, nei limiti delle somme approvate con la citata ordinanza n. 33/2012 con le risorse delle annualità 2012 e 2013 dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 1' agosto 2012.

Bologna, 18 settembre 2012

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

